

COMUNE DI LISCATE

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
PER L'INTERVENTO DI NUOVA EDIFICAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DI VIA DANTE ALIGHIERI A LISCATE

CIG..... **CUP** I77B14000360005

Responsabile Unico Procedimento:
geom. Alberto Cavagna

Consulente scientifico: Politecnico di Milano, Dipartimento ABC

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott. Giuseppe Martino Di Giuda

GRUPPO DI LAVORO: Ph.D. Valentina Villa; Dott. Ing. Francesco Paleari; Dott. Ing. Marco Schievano

PROGETTISTI: CAPOGRUPPO:



MYTHOS S.C.AR.L.
via Trottechien n.61
11100 Aosta (AO)
+39 011 273 00 43
mythos@pec.mythos.pro

MANDANTI:




D.VISION ARCHITECTURE
Via XXIV Maggio 18
25016 Ghedi BS
T. 0365 1590217
info@dvastudio.eu



GEOENGINEERING
Corso Unione Sovietica 560
10135 Torino
T. +39 011 3913194
geoengineering srl@pec.it

GIOVANI PROFESSIONISTI:

Arch. Mauro Cattaneo
Ing. Andrea Fronk
Ing. Stefano Scaroni



PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI DESCRITTIVI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

scala: -

14/12/2017

ED.CSA

REV 03

PARTE GENERALE

Sommario

CAPO 1. DEFINIZIONI E OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 1. Disposizioni generali	3
Art. 2. Definizioni	3
Art. 3. Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 4. Importo dell'appalto.....	6
Art. 5. Categorie dei lavori	6
CAPO 2. DIRETTORI TECNICI E NORME SUI MATERIALI	7
Art. 6. Direttore tecnico e direttore di cantiere.....	7
Art. 7. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	8
CAPO 3. CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	8
Art. 8. Cronoprogramma.....	8
Art. 9. Programma esecutivo dei lavori	9
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	10
Art. 10. Appalto a corpo.....	10
Art. 11. Contabilizzazione dei lavori.....	10
Art. 12. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	11
Art. 13. Valutazione della qualità delle opere.....	11
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	12
Art. 14. Anticipazione del prezzo	12
Art. 15. Pagamenti in acconto.....	12
Art. 16. Conto finale e saldo	14
Art. 17. Ritardi nel pagamento	15
CAPO 6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	15
Art. 18. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	15
Art. 19. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....	17
Art. 20. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	18
Art. 21. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.....	18
Art. 22. Piano operativo di sicurezza (POS).....	19
Art. 23. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	20
Art. 24. Obblighi in capo all'Appaltatore in materia di antimafia	20
Art. 25. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	21
CAPO 7. CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO	22
Art. 26. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	22
Art. 27. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	32
Art. 28. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	32
Art. 29. Terre e rocce da scavo	33
Art. 30. Custodia del cantiere	33
Art. 31. Cartello di cantiere	34

CAPO 1. DEFINIZIONI E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - il D.Lgs. n. 50/2016;
 - il D.P.R. n. 207/2010, per le parti in vigore;
 - il D.Lgs. n. 81/2008;
 - il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al DM 19 aprile 2000, n. 145, per le parti in vigore;
 - le linee guida ANAC, anche laddove non imperative, per quanto il Committente riterrà di volerle applicare.

Art. 2. Definizioni

1. I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, indicheranno rispettivamente:
 - a) **Appaltatore**: il soggetto che ha stipulato con il Committente il Contratto per l'esecuzione dell'Opera, in seguito a procedura di evidenza pubblica;
 - b) **Codice**: il D.Lgs. n. 50/2016.
 - c) **Contratto**: il contratto d'appalto stipulato fra il Committente e l'Appaltatore per la realizzazione dell'Opera.
 - d) **Committente o Stazione Appaltante**: UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "ADDA MARTESANA", con sede a Pozzuolo Martesana (Mi), Via Martiri della Liberazione 11 – 20060 (Mi) – Comune di Liscate Viale Largo Europa n. 2;
 - e) **Opera**: l'intervento di nuova edificazione della scuola secondaria di primo grado in via Dante Alighieri - Liscate (Mi), per come individuate nel contratto e nei suoi allegati;
 - f) **Progetto Esecutivo**: l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, etc.) sviluppati dai Progettisti, sulla base dei quali è stata espletata la gara per la selezione dell'Appaltatore;
 - g) **Progettisti**: Mythos S.c.ar.l., D.Vision Architecture e GEO Engineering. Ing. Fabio Inzani responsabile della progettazione e coordinatore delle prestazioni specialistiche;

- h) **Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** il soggetto individuato dal Committente responsabile della esecuzione del Contratto;
- i) **Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE):** la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche;
- j) **Direttore dei Lavori (DL):** Il soggetto incaricato dal Committente, a cui competono i compiti di Direzione Lavori a norma dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le attività necessarie per la realizzazione dell'intervento di nuova edificazione della scuola secondaria di primo grado in via Dante Alighieri - Liscate (Mi), per come di seguito individuato.



L'intervento prevede la realizzazione di una superficie lorda costruita pari a **3675,94 mq**,
distribuita su quattro livelli:

Superficie Lorda piano terra: 1609,76 mq;

Superficie Lorda piano primo: 901,73 mq;

Superficie Lorda piano secondo: 832,18 mq;

Superficie Lorda piano terzo: 257,64 mq;

Superficie Lorda piano quarto: 74,63 mq;

Il volume complessivo è pari a 16.940.55 mc (dallo spiccato delle strutture in elevazione all'estradosso solai).

Il nuovo edificio scolastico, costituito da due corpi distinti e al tempo stesso integrati, si colloca nell'area sud della proprietà comunale attualmente adibita a campo di calcio, in ampliamento ed espansione alla scuola primaria già esistente.

La volumetria è strutturata in due corpi di fabbrica che interagiscono tra di loro in modo complementare. Uno, con forme più articolate destinato all'attività scolastica, l'altro più solido e compatto aperto a funzioni pubbliche (Civic Center).

Il corpo polifunzionale è caratterizzato da un linguaggio che privilegia l'orizzontalità degli elementi: per la porzione inferiore si prevede una facciata maggiormente chiusa (considerando la presenza dell'auditorium) mentre nella parte superiore (in cui è previsto lo spazio polifunzionale) si propone di sostituire alcune tessere opache che compongono la facciata collocando dei pannelli vetriati con l'obiettivo di alleggerire la volumetrica del manufatto e illuminare la palestra interna.

I due corpi di fabbrica si compenetrano nel punto in cui è collocata la distribuzione verticale del complesso. Tale volumetria, principalmente opaca, è rivestita sempre con intonaco previsto di colore scuro ma previsto di colore grigio scuro al fine di creare una discontinuità di linguaggio tra i due manufatti. Per maggiori dettagli si rimanda al Progetto Esecutivo e alla Parte Tecnica del presente Capitolato.

Art. 4. Importo dell'appalto

1. L'importo totale del corrispettivo dovuto per l'appalto è definito nel Contratto, tenuto conto che l'importo progettuale dei lavori, messo a base di gara, è così articolato:

		<i>importi in euro</i>
A	Esecuzione dei lavori	4.811.992,32
B	Oneri esterni per la sicurezza D. Lgs. 81/08 e s.m.i.	122.039,76
C	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO (A + B)	4.934.032,08

Art. 5. Categorie dei lavori

1. Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicati nella seguente tabella (gli importi rappresentati sono al lordo del ribasso di gara):

Categoria	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importo (euro)	%
OG1	Edifici civili e industriali	3.203.796,35 €	66,58%
OS3	Impianto idrico sanitario	134.374,50 €	2,79%
OS28	Impianti termici e di condizionamento	528.850,39 €	10,99%
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici radiotelefonici e televisivi	570.032,38 €	11,85%

OS32	Strutture in legno	315.006,70 €	6,55%
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	59.932,00 €	1.25 %
TOTALE A CORPO		4.811.992,32=	100,00 %

CAPO 2. DIRETTORI TECNICI E NORME SUI MATERIALI

Art. 6. Direttore tecnico e direttore di cantiere

1. L'Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia mediante comunicazione riferita a mezzo posta elettronica certificata al Committente. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell'appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l'Appaltatore deve consegnare in copia conforme all'originale al Direttore dei Lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna dei lavori.
2. Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione dell'Opera, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tale fine, il direttore tecnico assume tutte le competenze e responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore e a questi delegate. Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di controllare l'operato e il corretto esercizio delle competenze delegate al direttore tecnico.
3. L'Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico. L'Appaltatore, tramite il/i direttore/i di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
4. Il Direttore dei Lavori e la Committente hanno diritto di esigere il cambiamento del/i direttore/i di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

Art. 7. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, l'Appaltatore deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità anche in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel Contratto, nel presente Capitolato e nel Progetto Esecutivo.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l'art.101 del D. Lgs. n. 50/2016 e gli artt.16 e 17 del D.M. n. 145/2000, nonché le Linee Guida di ANAC rilevanti in materia.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106 nonché alle specifiche del Progetto Esecutivo e alle prescrizioni del Direttore dei Lavori.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione dell'Opera sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).

CAPO 3. CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Art. 8. Termine dei lavori, cronoprogramma e penali

1. La durata dei lavori a base di gara (al lordo dell'offerta dell'aggiudicatario) è di **378 giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna.
2. I lavori sono eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al Progetto Esecutivo, che verrà aggiornato tenendo conto dell'offerta temporale dell'aggiudicatario.
3. Il Cronoprogramma contiene le seguenti scadenze intermedie tassative:
 - a) realizzazione strutture piano primo: entro 149 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori;
 - b) completamento opere strutturali, tamponature e impermeabilizzazioni: entro 314 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.

Le predette scadenze intermedie tassative verranno riparametrate dalla Stazione Appaltante in relazione alla riduzione temporale offerta in sede di gara dall'aggiudicatario.

4. Il Direttore dei Lavori cura l'aggiornamento del Cronoprogramma dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie tassative indicate al precedente comma 3 si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille dell'importo dei lavori cui la scadenza intermedia si riferisce.

Le penali intermedie di cui al presente comma verranno trattenute sul primo SAL successivo alla data del ritardo penalizzato.

Le penali irrogate ai sensi del presente comma potranno essere recuperate se, in seguito all'andamento imposto ai lavori, l'Appaltatore rispetterà la scadenza contrattuale successiva. In tal caso, la detrazione verrà recuperata sul primo SAL successivo alla data del recupero.

5. Inoltre, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori da parte dell'Appaltatore, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale. La penale sull'ultimazione dei lavori di cui al presente comma è contabilizzata in detrazione sull'ultimo SAL.
6. In ogni caso, l'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 18 del Contratto, in materia di risoluzione.
7. L'applicazione delle penali ai sensi del presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi dell'Appaltatore.

Art. 9. Programma esecutivo dei lavori

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del Contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale Programma Esecutivo dei Lavori deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
2. Il Programma Esecutivo dei Lavori di cui al comma 1 non può modificare le scadenze intermedie tassative e il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori previsti dal Cronoprogramma e dal Contratto.
3. Il Programma Esecutivo dei Lavori deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 giorni dalla ricezione.

4. Il Programma Esecutivo dei Lavori può essere modificato o integrato dal Direttore dei Lavori, mediante ordine di servizio, o dal RUP, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, a titolo esemplificativo:
 - a. per il coordinamento con altre eventuali imprese coinvolte, anche indirettamente, nella realizzazione dell'Opera o comunque presenti sul cantiere;
 - b. per il coordinamento con autorità, enti, gestori di pubblici servizi o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante che abbiano competenze o responsabilità connesse al sito, alle aree e agli immobili interessati dal cantiere;
 - c. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - d. se è richiesto dal Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 10. Appalto a corpo

1. Il presente appalto a corpo si intende “chiavi in mano” e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nel Progetto Esecutivo, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore eseguire e consegnare l'Opera completa a perfetta regola d'arte e funzionale alla sua destinazione.
2. L'importo complessivo dell'appalto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, salvo quanto specificato nel Contratto in tema di eventuali varianti, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Le quantità indicate nel computo metrico estimativo e i prezzi riportati nell'elenco prezzi unitari di cui al Progetto Esecutivo non hanno valore contrattuale, essendo obbligo esclusivo dei concorrenti controllare e verificare la completezza e la congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Stazione Appaltante al fine di formulare la propria offerta, assumendosi i rischi delle proprie valutazioni quantitative e qualitative.

Art. 11. Contabilizzazione dei lavori

1. La valutazione dei lavori è effettuata a corpo secondo le specificazioni date nell'enunciazioni e nella descrizione dei lavori, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.
2. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 4, comma 1, rigo B del presente Capitolato, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» sono valutati a corpo in base all'importo previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
3. Non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

Art. 12. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non si darà luogo all'accreditamento in contabilità dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.

Art. 13. Valutazione della qualità delle opere

1. La qualità delle opere ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata dal Direttore dei Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche di Costruzione, nelle norme UNI/EN ed in coerenza con quanto previsto nel presente Capitolato e nel Progetto Esecutivo.
2. Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle indicate nelle norme tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione della qualità, il Direttore dei Lavori potrà autorizzare l'uso delle suddette senza che l'Appaltatore possa obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno ai dati misurati.
3. Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza dell'Opera, dovessero comportare una riduzione qualitativa della stessa (in termini di durabilità e di maggiori costi di manutenzione) l'Appaltatore dovrà produrre, a sue cure e spese, al Direttore dei Lavori un progetto di risanamento dell'Opera, che

dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento. Il progetto dovrà contenere la valutazione del minor valore dell'Opera per effetto della minor qualità della stessa, sia prima degli interventi di risanamento che successivamente alla esecuzione di questi ultimi. Di tali differenze si terrà conto nella contabilizzazione delle opere risultate difettose.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 14. Anticipazione del prezzo

1. Come specificato all'art. 10, comma 2 del Contratto, è dovuta all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, un importo, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo del contratto, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del Contratto, secondo le modalità previste dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano al Committente anche gli interessi legali sulle somme restituite con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 15. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogniqualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dei precedenti articoli, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto

dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 500.000,00 € (Euro cinquecentomila).

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 *bis* del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni per il pagamento:
 - a) il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il Responsabile del Procedimento emette entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 113 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto. La somma dell'importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli stati di avanzamento precedenti non può essere superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi, quando è stato raggiunto il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell'importo contrattuale, è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo articolo 16. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo dei successivi atti aggiuntivi.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore;
 - b) agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2006, n. 286, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
9. Il pagamento dei subappaltatori è a carico dell'Appaltatore, nei limiti e termini previsti dalla norma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e in Contratto.

Art. 16. Conto finale e saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa costituzione di idonea cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 10, comma 1, lett. d) del Contratto, sarà effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, a seguito del rilascio del certificato di pagamento e previa presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore. Il predetto certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

4. L'importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione Appaltante riterrà opportune così come motivate nell'atto di approvazione del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavori.
5. L'Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
6. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 15, commi 7 e 8.

Art. 17. Ritardi nel pagamento

1. In caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti all'Appaltatore, sono dovuti gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

CAPO 6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 18. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90 del D. Lgs. n. 81/ 2008, l'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro il termine prescritto da quest'ultimo con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), 28 e 29, del D. Lgs. n. 81/2008;

- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - g) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
 - h) elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
 - i) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
 - j) nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori dell'impresa subappaltatrice per la sicurezza;
 - k) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - l) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro e relativa idoneità sanitaria alla mansione prevista dall'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - d) il piano operativo di sicurezza.
3. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'Appaltatore, nonché, tramite questi, dai subappaltatori e dalle eventuali altre imprese "esecutrici";
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che effettuano le loro prestazioni in cantiere.
4. L'Appaltatore comunica al Committente gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008.
 5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
 6. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il Committente di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 19. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso Decreto nonché le altre disposizioni del medesimo Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D. Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso Decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 18, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 20, 21, 22 o 23.

Art. 20. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte del Committente, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'art. 4, comma 1, rigo B), del presente Capitolato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo 21.

Art. 21. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e alla propria offerta oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di

- cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), se l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 22. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dai subappaltatori e dalle eventuali altre imprese "esecutrici", nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 18.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire (senza posa in opera) materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 23. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici e dalle eventuali altre imprese "esecutrici" compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del Contratto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
5. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori e con le altre eventuali imprese "esecutrici" per gli adempimenti, da parte di questi, degli obblighi di sicurezza.

Art. 24. Obblighi in capo all'Appaltatore in materia di antimafia

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire al Responsabile del Procedimento, per tramite del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione, i dati relativi alle presenze in cantiere di imprese, operai e mezzi operatori, con riferimento all'Appaltatore, ai subappaltatori, ma anche ai sub-contratti di nolo e/o fornitura (ivi compresi, quindi, anche i vettori che per conto dei fornitori accedono al cantiere).

2. I dati raccolti dall'Appaltatore dovranno essere trasmessi dal Direttore dei lavori al Committente, mediante moduli appositamente forniti da quest'ultima in formato Excel, con tempestività e con cadenza almeno settimanale.

Art. 25. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali applicabili.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133, e possono

altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. n. 136/2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

CAPO 7. CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO

Art. 26. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:
 - a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal Committente;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei lavori o del Responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:

- a) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;
- b) le spese per la custodia dell'Opera e dei documenti e la guardiania del cantiere;
- c) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione e coordinamento;
- d) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni e per il consolidamento temporaneo delle scarpate e dei versanti;
- e) gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione dell'Opera;
- f) le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, piani di lavoro, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per

attrezzi, le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;

- g) le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e del mantenimento dell'agibilità dello stesso e degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi. Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere nei termini indicati dalla Direzione lavori e comunque entro e non oltre 15 giorni, alla messa in pristino delle aree comunque interessate dai cantieri. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa in materia;
- h) le spese per la redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio e le relative campagne di monitoraggio per il rilevamento della qualità dell'aria, del rischio amianto ove presente, del rumore, delle vibrazioni, delle acque, dei fabbricati, del territorio;
- i) le spese per la conservazione e la custodia dell'Opera fino alla presa in consegna da parte del Committente;
- j) le spese per multe, imposte, canoni e sanzioni connesse, derivanti o comunque collegate con la fase di esecuzione dell'Opera;
- k) le spese per segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele, nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Viene fatta salva la possibilità per il Direttore dei lavori di prescrivere (su eventuale indicazione degli Enti competenti) qualsivoglia predisposizione, segnalazione e cartellonistica necessaria a salvaguardare la sicurezza del cantiere e della circolazione; tali oneri sono comunque da considerarsi compresi e compensati nel corrispettivo di contratto e per essi l'Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna richiesta per il riconoscimento di oneri aggiuntivi;
- l) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori;

- m) le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti, nonché quelle necessarie per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per l'ottenimento dei previsti nulla osta da parte degli Enti competenti;
 - n) ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente indicata occorrente per la buona esecuzione dell'Opera.
3. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, al presente Capitolato, al Contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli obblighi che seguono:
- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che l'Opera eseguita risulti a tutti gli effetti collaudabile, esattamente conforme al Progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione dell'Opera;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'Opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dell'Opera prestabilita, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi compresi gli eventuali lavori scorporati o affidati a terzi dallo stesso Committente;
 - c) il prelievo, il confezionamento e la conservazione dei provini e dei campioni oggetto di prove certificate in laboratorio autorizzato (art. 20 L. n. 1086/1971) sotto il coordinamento della Direzione Lavori; per i materiali in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso in base alle norme UNI EN 12390:2002 e per le strutture metalliche in base alle norme UNI EN 10002/2004 nonché in conformità con le NTC DM 14/01/2008 e la L. n. 1086/1971. Per i provini di calcestruzzo il confezionamento dovrà avvenire preferibilmente in casseforme metalliche o in resina al fine di assicurare le tolleranze dimensionali prescritte. Ciascuno dei suddetti provini e campioni dovrà essere contrassegnato con idonea etichettatura indelebile riportante una sigla identificativa e sarà accompagnato dal relativo verbale di prelievo sottoscritto dalla Direzione Lavori e dell'Appaltatore. Rimane l'obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto. L'onere per l'esecuzione delle prove certificate in laboratorio autorizzato dei suddetti provini e campioni è a carico del Committente;

- d) la redazione, modifica e attuazione dei piani di monitoraggio secondo le indicazioni/prescrizioni ricevute dal Responsabile del Procedimento e dagli Enti tutori. Ciò non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzi, sospensioni o proroghe dei termini contrattuali. La redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio non solleva l'Appaltatore dalle sue responsabilità. Eventuali danni diretti indiretti e conseguenti che in dipendenza dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private restano a carico esclusivo dell'Appaltatore, sollevando da ogni responsabilità il Committente;
- e) gli oneri relativi allo stato di fatto dei fabbricati prossimi alla zona dei lavori o comunque che possano essere interessati dai lavori stessi o dalle vibrazioni prodotte dalle lavorazioni;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti l'Opera da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre imprese per conto del Committente e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti rimangono a carico dell'Appaltatore;
- h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre imprese;
- i) le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. Rimarranno a carico del Committente le richieste di fornitura di energia elettrica (allacciamenti, attivazioni, ecc.) e la stipula dei relativi contratti con l'Ente erogatore, per gli allacciamenti definitivi degli impianti realizzati dall'Appaltatore come da progetto approvato, alle reti esterne al cantiere. Resta però inteso che eventuali costi, derivanti da consumi di energia elettrica nel periodo intercorrente tra l'allacciamento/attivazione definitiva e il collaudo dell'Opera, o comunque sino alla presa in consegna, che dovessero essere fatturati al Committente dall'Ente erogatore, verranno imputati all'Appaltatore e detratti dal primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo dei lavori;
- j) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla

- Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - l) l'installazione e il mantenimento funzionante, per tutta la necessaria durata dei lavori, della cartellonista a norma del Codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione dell'Opera appaltata. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
 - m) il completamento della picchettazione del tracciato, prima dell'inizio dei lavori oggetto di affidamento, mediante l'indicazione con opportune modine dei limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette e ai fossi di guardia; il tracciamento dell'Opera; la conservazione dei picchetti e delle modine nonché dei riferimenti relativi alla contabilità e dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna; il loro preventivo spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte, fino al collaudo provvisorio;
 - n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di Direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
 - o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori;

- r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore;
- s) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori (o di altre imprese "esecutrici") e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- t) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- u) gli adempimenti di cui alla L. n. 1086/1971, con modalità previste dal D.P.R. n. 380/2001, dal DGR del 30 marzo 2016 n. X/5001 e L.R. Lombardia del 12 ottobre 2015 n. 33. Il deposito della documentazione dovrà avvenire sul portale del Comune di Liscate (MI) secondo le modalità previste dallo Sportello Unico Edilizia o quant'altro derivato dalle norme sopra richiamate;
- v) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni dell'Opera oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta del Committente;
- w) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 n. 2186600 in materia di esposizione ai rumori;
- x) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- y) il progetto dell'organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie d'accesso, ai varchi d'ingresso pedonali e carrai, all'ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini, dei depositi, dei mezzi d'opera, etc.. Tale progetto dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e del Progetto esecutivo;
- z) l'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che il Direttore dei Lavori e/o il RUP riterrà necessarie ai sensi del D.M. del 11 marzo 1988 n. 28909;
- aa) il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti gestori e/o territoriali competenti in merito agli attraversamenti di pubblici servizi e di corsi d'acqua, redigendo gli elaborati idonei per ottenere le necessarie autorizzazioni. Resta inteso che l'Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta per compensi per ulteriori eventuali

- integrazioni e/o modifiche da apportare agli elaborati, richieste da parte degli uffici preposti;
- bb) l'assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gli interventi per la risoluzione/rimozione delle interferenze, di competenza del Committente, nonché la tempestiva segnalazione al Committente qualora dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante l'esecuzione dei lavori;
 - cc) gli oneri connessi all'abbattimento delle piantumazioni e/o delle alberature con particolare riferimento all'osservanza delle norme dettate dalla vigente normativa;
 - dd) gli oneri connessi all'eventuale trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate di materiali non recuperabili provenienti da scavi o da demolizioni delle pavimentazioni stradali bituminose o di altra natura.
4. Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 5. L'Appaltatore è altresì tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal Committente interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione dell'Opera e alla conduzione del cantiere, nonché la richiesta tempestiva dei permessi e i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate.
 6. L'Appaltatore sarà responsabile per ogni danno o incidente che dovesse verificarsi nel cantiere, nelle aree ed immobili immediatamente limitrofi, nelle aree stradali coinvolte dal passaggio dei mezzi impegnati nel cantiere e in ogni caso utilizzati per la realizzazione dei lavori.
 7. L'Appaltatore è tenuto all'immediata comunicazione al Committente (direttamente o per tramite della Direzione Lavori):
 - a) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella propria sfera giuridica o responsabilità oppure in quelle del Committente;
 - b) di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;
 - c) su richiesta del Direttore Lavori o del Committente, di copia degli ordini trasmessi dall'Appaltatore per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione;

- d) di tutte le informazioni necessarie per valutare la capacità dell'Appaltatore a mantenere gli obiettivi temporali contrattuali;
 - e) del report periodico di avanzamento lavori;
 - f) delle comunicazioni in merito ai subappalti.
8. L'Appaltatore rimane altresì obbligato:
- a) a mettere a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti per l'esecuzione delle prove di carico sull'Opera o parti di Opera e di tutte le operazioni di collaudo;
 - b) ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni;
 - c) a installare i laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali da impiegare per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e dell'Opera;
 - d) a denunciare al Responsabile del Procedimento le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada interessata dai lavori e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che possa derivare al Committente da tale omissione;
 - e) qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui l'Opera costruenda o già costruita causi danni, a denunciare il sinistro all'Istituto Assicuratore e a informare il Direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché a collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni;
 - f) a garantire l'Opera eseguita contro eventuali danni prodotti da terzi, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa;
 - g) a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti, affrancando il Committente da qualsiasi responsabilità, e conseguente onere, per eventuali ripercussioni e/o danni arrecati a terzi;
 - h) ad accertare, a sua cura e spese, la presenza di eventuali siti inquinati e discariche abusive;
 - i) ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti e alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità di pubblica sicurezza e dai Vigili del fuoco per la custodia e l'uso di materiali esplosivi e infiammabili;

- j) a consentire l'eventuale contemporanea esecuzione di ulteriori lavori condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento;
- k) all'esecuzione dei tracciamenti e dei riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione lavori su supporto cartografico e magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzioni lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione lavori.

9. L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) ad intervenire alle verifiche delle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
- e) a produrre alla Direzione Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
- f) a produrre alla Direzione Lavori le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, ai sensi, nei modi e nei tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni, in n. 3 copie cartacee e n. 3 copie digitali.
- g) per quanto riguarda la documentazione da allegare alla SCIA VVF, a produrre in duplice copia cartacea, firmata in originale, e in formato digitale (PDF):
 - i. CERTIFICAZIONI DI ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO;

- ii. DICHIARAZIONI INERENTI I PRODOTTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA;
- iii. DICHIARAZIONI/CERTIFICAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.

Art. 27. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà del Committente.
2. In attuazione dell'art. 36 del D.M. n. 145/2000 i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del D.M. n. 145/2000 i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati a cura e spese dall'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del D.M. n. 145/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 29. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni eccedenti la quantità riutilizzata in cantiere, devono essere trasportate e regolarmente smaltite alle pubbliche discariche, anche se speciali, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni.

Art. 28. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del Decreto del Ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire

mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali;
 - c) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli artt. da 181 a 198 e agli artt. 214, 215 e 216 del D. Lgs. n.152 del 2006.

Art. 29. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.
2. E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006.
3. E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore la movimentazione e lo stoccaggio delle terre e rocce da scavo per il riutilizzo all'interno della stessa area di cantiere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185 del D. Lgs. n. 152/2006.
4. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 30. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Committente.

Art. 31. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art.12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è conforme al modello fornito dal Committente.